



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA  
Divisione VI - Fonti rinnovabili di energia

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0017732 - 09/09/2013 - USCITA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO  
VIALE ALDO MORO, N. 44  
40127 - BOLOGNA

C.A. DOTT.SSA MORENA DIAZZI

Oggetto: D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Richiesta chiarimenti relativamente alla qualificazione di modifica non sostanziale degli impianti alimentati a biogas.

Si fa riferimento alla nota di codesta Regione (prot. in arrivo n. 0016255 del 02-08-2013) con la quale si richiede un chiarimento in merito all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in materia di interventi di modifica da realizzare sugli impianti FER.

In particolare, codesta Regione, premessa l'esigenza di pervenire ad un'interpretazione uniforme della norma in esame sul territorio regionale, chiede se, nel caso di impianti a biogas, la variazione delle matrici organiche in ingresso ai biodigestori integri una modifica del combustibile utilizzato ovvero se la suddetta variazione, non determinando la modifica del combustibile, che resterebbe il biogas, possa essere qualificata come non sostanziale, con conseguente applicazione del regime semplificato della procedura abilitativa (PAS), come sostenuto da codesta Regione.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5, comma 3, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente previa intesa con la Conferenza Unificata, l'individuazione, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006.

La stessa disposizione, in via transitoria, qualifica come non sostanziali e quindi sottoposti a PAS "gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0224847  
del 17/09/2013

MIN. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO

Via Veneto, 33 - 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 3492 - fax +39 06 4705 2395  
e-mail gelsomina.cavagnoli@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it



*[Handwritten signature]*





Ciò premesso in via generale, riguardo alla qualificazione, sostanziale o meno, della modifica delle matrici in ingresso ai biodigestori, si ritiene che tale variazione dia luogo ad un intervento qualificabile come non sostanziale nel caso in cui, giusta la previsione di cui al citato art. 5, comma 3, non determini una modifica del combustibile rinnovabile utilizzato. Si ritiene, cioè che la variazione, per essere assoggettata a PAS, non determini la "trasformazione" del combustibile originario in altro combustibile rinnovabile (da biomassa a bioliquido o a biogas, e così via).

Nel caso, di specie, trattandosi di impianto a biogas, affinché possa ritenersi integrata una variante di carattere non sostanziale, è necessario che la variazione della matrice in ingresso non comporti la modifica del combustibile biogas. Tale presupposto si ritiene sussistente quando sono rispettate le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas (di cui all'Allegato X alla Parte Quinta, Parte II, Sez. 6 del D.lgs. 152/2006).

Resta fermo che anche in tale circostanza non viene meno la necessità di rinnovare le autorizzazioni settoriali, tra le quali, in particolare, quella ambientale, qualora ne sussistano i relativi presupposti.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
(Rosaria Romano)